

RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I QUADRI, GLI IMPIEGATI, I COMMESSI E GLI AUSILIARI - ACCORDO DI RINNOVO DEL 19 DICEMBRE 1994 - ISTRUZIONI APPLICATIVE

...

9. AUTOMATISMI

In stretta connessione al nuovo sistema di inquadramenti vanno lette le sostanziali modifiche apportate alla disciplina concernente gli avanzamenti automatici di carriera (art. IX).

Si tratta, anche per questo aspetto, di un tema rispetto al quale Assicredito non aveva mancato di sostenere in ogni possibile occasione (8) la necessità di tendere al superamento, o quantomeno alla mitigazione, degli effetti di una disciplina che, da oltre venti anni, legava la progressione negli inquadramenti al mero trascorrere del tempo e che male si concilia con moderne esigenze di valorizzazione della professionalità e della flessibilità organizzativa.

Pertanto, a far tempo dalla data di stipulazione dell'accordo di rinnovo, la disciplina degli automatismi subisce una significativa serie di modifiche che vanno nella direzione voluta dall' Associazione, che è stata infine condivisa, almeno in parte, dai Sindacati stipulanti.

9.1 Disciplina sostitutiva degli automatismi di carriera

La nuova disciplina in materia ha un doppio regime: per il personale in servizio alla data predetta e per quello assunto successivamente.

A) PERSONALE IN SERVIZIO ALLA DATA DEL 19 DICEMBRE 1994

A coloro che abbiano in corso di maturazione alla data in oggetto un automatismo di carriera ai sensi dell'art. 108, lett. a), b) e c), del contratto 23 novembre 1990, indipendentemente dal fatto che si tratti per gli interessati del 1° o del 2° automatismo, si applica il seguente regime:

- per gli appartenenti alla 3^a area, 1° livello (ex impiegati di 1^a) e alla 3^a area 2° livello (ex capi reparto) verrà riconosciuto, alla scadenza già preidentificata, il passaggio di livello retributivo corrispondente (e cioè rispettivamente 3^a area, 2° livello e 3^a area, 3° livello);
- per gli appartenenti alla 2^a area, 3° livello (ex impiegati di 2^a) verrà riconosciuto (sempre alla scadenza già preidentificata), in luogo del passaggio di livello, un assegno mensile di importo equivalente, in quanto si è voluta escludere in tale fattispecie la possibilità di passaggi da un'area professionale a quella superiore.

In entrambi i casi, al personale che aveva in corso di maturazione, alla medesima data di stipulazione, il primo avanzamento automatico di carriera, verrà a suo tempo riconosciuto, in sostituzione del secondo, un assegno mensile di equivalente importo.

Quanto suesposto viene, per comodità, riepilogato nella tabella che segue:

Restano fermi naturalmente gli inquadramenti già maturati per effetto della disciplina pregressa degli automatismi, nonché le altre previsioni contenute nel capitolo XI del contratto nazionale 23 novembre 1990 che non siano incompatibili con la nuova disciplina; ci si riferisce, in particolare, alle seguenti previsioni che sono, pertanto, da considerare confermate:

- la maturazione di ciascun beneficio dopo 7 anni (ovvero nel minor tempo di cui alle norme aziendali opzionate) di anzianità nel grado o nella qualifica (ora nel livello retributivo) ex art. 108;
- la previsione che le progressioni "automatiche" non possono essere superiori a 2 nel corso del rapporto, nonché i meccanismi "sostitutivi", ma parificati agli automatismi, di cui all' art. 109;

- la necessità che l'interessato abbia riportato per gli ultimi 3 anni classifiche annuali non inferiori a quella di "normale"; l'esclusione ai fini del computo dell'anzianità dei periodi di assenza volontaria senza diritto all' intero trattamento economico; la decorrenza degli automatismi dal primo giorno del mese in cui maturano i relativi requisiti, di cui all' art 110;

- i criteri di utilizzo del personale "automatizzato" di cui all' art. 111.

Resta ferma infine, limitatamente al predetto personale in servizio alla data del 19 dicembre 1994, la possibilità di acquisire l'assegno per anzianità previsto in favore degli ex capi reparto (3^a area, 2° livello) e degli ex vice capi ufficio (3^a area, 3° livello) dall' art. 112 del contratto nazionale 23 novembre 1990, il cui importo è stato elevato a L.38.500 a decorrere dal 1° gennaio 1995 (v. all. n. 7 all' accordo di rinnovo).

B) PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 19 DICEMBRE 1994

La disciplina relativa al personale neo assunto ha subito modifiche ancora più radicali nel senso che è stato abolito ogni avanzamento automatico di carriera.

Al predetto personale verrà infatti riconosciuto, dopo 7 anni di anzianità nel livello retributivo, un unico assegno mensile di importo equivalente al primo dei due "automatismi" previsti nella precedente lettera A).

La tabella che segue evidenzia le possibilità applicative conseguenti:

In materia le Parti hanno concordato una apposita clausola per disciplinare i casi di quelle Aziende che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo sistema, avessero in atto un numero di benefici economici e/o automatici di carriera superiori rispetto ai due previsti dal contratto nazionale 23 novembre 1990.

In tali casi detti benefici ulteriori manterranno le scadenze temporali stabilite dalla normativa aziendale, ma dovranno essere trasformati in assegni mensili, il cui importo sarà decurtato della differenza tra l'importo del secondo automatismo e quello del primo previsto dalle norme nazionali, oltretutto dell'assegno ex art. 112 cit., qualora lo stesso risultasse assorbito dai suddetti ulteriori automatismi.

In altri termini, ed a titolo esemplificativo, qualora fosse previsto aziendali, quale 3° automatismo, il passaggio al grado di capo ufficio, agli interessati dovrà essere corrisposto, alla scadenza aziendali stabilita, un assegno economico il cui importo verrà diminuito secondo il criterio suindicato.

Infatti, la finalità perseguita dalle Parti nazionali è stata quella di definire, per le Aziende che avessero in materia situazioni difformi da quelle nazionali, "riduzioni" nella disciplina degli automatismi corrispondenti, sul piano degli "oneri" e dei "risparmi", a quelle derivanti per le Aziende che applicavano integralmente ed esclusivamente la normativa nazionale: l'eventualità di ulteriori modifiche alle normative aziendali difformi da quella nazionale potrà essere, ad esempio, valutata ai sensi del art. 156 del contratto nazionale 23 novembre 1990.

Ove si tratti, invece, di Aziende presso le quali era in atto un solo automatismo di carriera da impiegato di 1^a a vice capo ufficio, il personale di nuova assunzione nel 1° livello della 3^a area professionale avrà diritto, trascorsi i tempi contrattuali, ad un solo assegno economico di importo pari alla differenza fra la paga di livello del predetto inquadramento e la paga del 2° livello della medesima area.

Va precisato, altresì, come la soppressione del "secondo automatismo" ovvero la trasformazione degli automatismi stessi in assegni economici non pregiudica eventuali ulteriori benefici normativi previsti dalle regolamentazioni aziendali: la previsione è applicabile, ad esempio, nei casi in cui norme aziendali colleghino al raggiungimento di un determinato inquadramento la possibilità di partecipare a corsi professionali e simili.

In altri termini la nuova disciplina nazionale incide, nei modi suindicati, sulle normative aziendali che prevedono avanzamenti legati al mero decorso del tempo, ma non tocca eventuali disposizioni aziendali che contemplino, ad esempio, specifici percorsi professionali nei quali il trascorrere del tempo rappresenta uno degli elementi che qualificano appunto il raggiungimento di un maggior grado di competenze ed esperienza tali da giustificare, ad un certo momento, la attribuzione di un inquadramento più elevato.

Le Parti hanno ritenuto opportuno chiarire che gli "assegni mensili" sostitutivi degli automatismi di carriera conservano gli stessi effetti ai fini del trattamento economico complessivo (ad esempio, premio di rendimento, indennità di ex scala mobile, premio di produttività, ma anche ai fini del trattamento di fine rapporto ai sensi dell' [art. 123](#), del compenso per lavoro straordinario ex [art. 79](#), delle gratificazioni annuali ex [art. 44](#) del [contratto nazionale 23 novembre 1990](#)).

Ciò significa che ciascun assegno mensile va calcolato, considerando la differenza fra le "paghe di livello" da prendere in considerazione di volta in volta (che già comprendono gli eventuali ex assegni di grado) e la differenza dei livelli di ex scala mobile corrispondenti: detti assegni, da erogare per 14 mensilità, devono poi essere considerati utili ai fini del premio di rendimento (sottratta la somma afferente alla predetta indennità di ex scala mobile che, di regola, non viene computata a tale fine); relativamente al premio aziendale riconosciuto ai sensi dell' art. XII dell' accordo di rinnovo dovrà essere corrisposto l' importo proprio dell' inquadramento dell' interessato, maggiorato della differenza, se sussistente in base alla normativa aziendale, rispetto all' importo attribuito al livello retributivo immediatamente superiore.